

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

## AZIONE COMUNE 2006/623/PESC DEL CONSIGLIO

del 15 settembre 2006

### relativa all'istituzione di un gruppo dell'UE incaricato di contribuire ai preparativi per l'istituzione di una possibile missione civile internazionale in Kosovo, con una componente del rappresentante speciale dell'Unione europea (gruppo di preparazione MCI/RSUE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14 e l'articolo 25, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) In ottemperanza alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 1244, è stato avviato, all'inizio di novembre 2005, un processo per determinare il futuro status del Kosovo, condotto dall'inviato delle Nazioni Unite per lo status del Kosovo Martti Ahtisaari. Il buon esito di questo processo è essenziale, non solo per offrire alla popolazione del Kosovo prospettive più chiare, ma anche ai fini della stabilità globale della regione.
- (2) Le Nazioni Unite rimarranno pienamente impegnate in Kosovo sino alla scadenza dell'UNSCR 1244. Tuttavia, l'ONU ha indicato che non assumerà più la guida di una presenza dopo la determinazione dello status. L'esito positivo di questo processo nonché la responsabilità e i mezzi per contribuire a tale risultato rivestono un interesse cruciale per l'UE. L'UE ha dichiarato di essere disposta a rafforzare il suo ruolo in Kosovo dopo la determinazione dello status. L'UE dovrà così svolgere un ruolo importante in Kosovo, in un ambiente complesso.
- (3) Il processo di stabilizzazione e associazione costituisce il quadro strategico della politica dell'UE nei riguardi della regione dei Balcani occidentali e sono a disposizione del Kosovo i suoi strumenti, fra cui rientrano il partenariato europeo, il dialogo politico e tecnico nel quadro del meccanismo di controllo del PSA ed i relativi programmi di assistenza comunitari.
- (4) Il 12 luglio 2006, l'SG/AR Solana ed il commissario Rehn hanno presentato al Consiglio la loro relazione sul ruolo e sul contributo futuri dell'UE in Kosovo. La relazione analizza la natura, l'entità e le responsabilità di un futuro impegno internazionale, il ruolo dell'UE dopo la determinazione dello status e i mezzi pratici per realizzare le prospettive future di integrazione europea del Kosovo, fatto salvo l'esito dei negoziati sullo status dello stesso.
- (5) La relazione sottolinea che la futura missione civile internazionale in Kosovo dovrebbe basarsi su una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Essa dovrebbe assicurare l'attuazione degli aspetti non militari della determinazione dello status. La missione civile internazionale opererà con le autorità del Kosovo a sostegno dell'attuazione della determinazione dello status, esercitando poteri di intervento ove necessario.
- (6) La relazione raccomanda che il capo della missione civile internazionale, che sarà il rappresentante della comunità internazionale (RCI) nominato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, agisca anche nella doppia veste di rappresentante speciale dell'UE (RSUE). L'RCI/RSUE assumerà il ruolo centrale di coordinamento con altri attori internazionali su tutte le questioni riguardanti l'attuazione della determinazione dello status ed istituirà i meccanismi appropriati. L'RCI/RSUE sarà un cittadino dell'UE nominato al momento della determinazione dello status. Il suo mandato dovrebbe essere in gran parte quello di svolgere un ruolo di rilievo nell'istituzione della missione civile internazionale nel periodo transitorio tra la decisione sullo status e la conclusione del mandato della UNMIK.
- (7) La relazione raccomanda inoltre di istituire al più presto un gruppo dell'UE incaricato di contribuire ai preparativi per l'istituzione della missione civile internazionale, con una componente dell'RSUE. La Commissione europea dovrebbe essere pienamente associata a questa operazione. I preparativi per la missione civile internazionale dovrebbero essere condotti in stretta cooperazione con altri attori chiave a livello internazionale (segnatamente l'UNOISEK, l'UNMIK, gli USA).
- (8) Nella lettera all'SG/AR dell'11 agosto 2006, il rappresentante speciale facente funzioni del segretario generale dell'ONU per il Kosovo Steven P. Schook si è compiaciuto della partecipazione dell'UE alle discussioni sul futuro impegno internazionale in Kosovo e ha invitato l'UE a inviare un gruppo di preparazione MCI/RSUE a Pristina.

- (9) Il 10 aprile 2006, il Consiglio ha adottato l'azione comune 2006/304/PESC <sup>(1)</sup> relativa all'istituzione di un gruppo di pianificazione dell'UE (EUPT Kosovo) per quanto riguarda una possibile operazione dell'UE di gestione delle crisi nel Kosovo; le attività del gruppo di preparazione MCI/RSUE dovrebbero essere strettamente coordinate con quelle dell'EUPT Kosovo.
- (10) Secondo gli orientamenti definiti dal Consiglio europeo di Nizza del 7-9 dicembre 2000, la presente azione comune dovrebbe stabilire il ruolo dell'SG/AR, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 3, e dell'articolo 26 del trattato.
- (11) L'articolo 14, paragrafo 1, del trattato richiede che sia indicato un importo di riferimento finanziario per l'intero periodo di attuazione dell'azione comune. L'indicazione degli importi che devono essere finanziati dal bilancio generale dell'Unione europea esprime la volontà dell'autorità legislativa ed è subordinata alla disponibilità di stanziamenti d'impegno nel rispettivo esercizio di bilancio.
- (12) Il gruppo di preparazione MCI/RSUE assolverà il mandato nel contesto di una situazione in cui la stabilità non è totalmente assicurata e che potrebbe compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati dall'articolo 11 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

#### Articolo 1

##### Obiettivo

1. L'Unione europea istituisce un gruppo incaricato di contribuire ai preparativi per l'istituzione di una possibile missione civile internazionale in Kosovo, con una componente del rappresentante speciale dell'Unione europea (gruppo di preparazione MCI/RSUE). Il gruppo di preparazione MCI/RSUE è operativo al più tardi alla fine di settembre 2006.
2. Gli obiettivi del gruppo di preparazione MCI/RSUE sono i seguenti:
  - contribuire ai preparativi per l'istituzione di una possibile missione civile internazionale in cooperazione con la comunità internazionale e le istituzioni del Kosovo e in stretto coordinamento con l'UNMIK per quanto riguarda i suoi piani per concludere l'attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1244 ed eventuali disposizioni transitorie necessarie per una possibile missione civile internazionale,
  - preparare, con la piena cooperazione della Commissione europea ed in consultazione con la comunità internazionale

e le istituzioni del Kosovo, gli elementi per il futuro contributo dell'UE a una possibile missione civile internazionale,

- assicurare, lasciando impregiudicate le competenze della Comunità ed il mandato dell'EUPT Kosovo, un ruolo globale, coerente e integrato dell'UE in Kosovo per quanto riguarda i preparativi tempestivi del sostegno UE per l'attuazione della determinazione dello status.

#### Articolo 2

##### Compiti

Al fine di perseguire i suoi obiettivi, il gruppo di preparazione MCI/RSUE si focalizza sui seguenti compiti:

- 1) mantenere un dialogo stretto, in particolare mediante la task force informale della MCI, con tutti i partner chiave, a livello locale ed internazionale, riguardo alle loro opinioni sui preparativi per una possibile MCI;
- 2) avviare, in collaborazione con i partner internazionali ed in consultazione con l'UNOSEK, i lavori volti ad individuare eventuali elementi riguardanti funzioni, strutture e consistenza del personale per un'eventuale MCI, compresa la ripartizione delle competenze e dei contributi tra gli attori internazionali ed eventuali disposizioni transitorie;
- 3) avviare lavori volti ad individuare tutti gli elementi necessari per il contributo dell'UE a una possibile missione civile internazionale, compresa una componente dell'RSUE;
- 4) mantenere uno stretto coordinamento con tutti i partner interessati a livello locale ed internazionale come indicato all'articolo 10.

#### Articolo 3

##### Struttura

Il gruppo di preparazione MCI/RSUE ha un ufficio del capo del gruppo di preparazione MCI/RSUE a Pristina, un'unità di consulenti e un'unità «amministrazione». Il gruppo di preparazione MCI/RSUE sarà dispiegato gradualmente in funzione dei progressi dei colloqui riguardanti lo status.

#### Articolo 4

##### Capo del gruppo di preparazione MCI/RSUE e personale

1. Il sig. Torbjörn Sohlström è nominato capo del gruppo di preparazione MCI/RSUE.
2. Il capo del gruppo di preparazione MCI/RSUE è responsabile della gestione e del coordinamento delle attività del gruppo di preparazione MCI/RSUE.

<sup>(1)</sup> GU L 112 del 26.4.2006, pag. 19.

3. Il capo del gruppo di preparazione MCI/RSUE assume la gestione quotidiana del gruppo di preparazione MCI/RSUE ed è responsabile per quanto riguarda il personale e le questioni disciplinari. Per quanto concerne il personale distaccato, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale o dell'UE interessata.

4. Il gruppo di preparazione MCI/RSUE è formato principalmente da personale civile distaccato dagli Stati membri o dalle istituzioni dell'UE. Ogni Stato membro o istituzione dell'UE sostiene i costi relativi a ciascun membro del personale distaccato, inclusi gli stipendi, la copertura sanitaria, le spese di viaggio per e dal Kosovo e le indennità diverse da quelle giornaliera.

5. Il gruppo di preparazione MCI/RSUE può altresì assumere personale internazionale e personale locale su base contrattuale, in funzione delle necessità.

6. Pur restando subordinato all'autorità dello Stato membro o dell'istituzione dell'UE d'origine, tutto il personale presso il gruppo di preparazione MCI/RSUE assolve i suoi compiti operando nel solo interesse dell'azione di sostegno dell'UE. Tutto il personale rispetta i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio<sup>(1)</sup> (di seguito «norme di sicurezza del Consiglio»).

#### Articolo 5

##### **Catena di comando**

1. La struttura del gruppo di preparazione MCI/RSUE ha una catena di comando unificata.

2. Il CPS assicura il controllo politico e la direzione strategica al gruppo di preparazione MCI/RSUE.

3. L'SG/AR fornisce direttive al capo del gruppo di preparazione MCI/RSUE.

4. Il capo del gruppo di preparazione MCI/RSUE guida il gruppo di preparazione MCI/RSUE e ne assume la gestione quotidiana.

5. Il capo del gruppo di preparazione MCI/RSUE riferisce all'SG/AR.

#### Articolo 6

##### **Controllo politico e direzione strategica**

1. Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica del gruppo di preparazione MCI/RSUE.

2. Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le decisioni pertinenti a norma dell'articolo 25, comma 3, del trattato sull'Unione europea. Tale autorizzazione include il potere di nominare il capo del gruppo di preparazione MCI/RSUE, su proposta dell'SG/AR. I poteri decisionali in relazione agli obiettivi e allo scioglimento del gruppo di preparazione MCI/RSUE restano attribuiti al Consiglio.

3. Il CPS riceve periodicamente rapporti dal capo del gruppo di preparazione MCI/RSUE, e può chiedere rapporti specifici al medesimo, sull'attuazione dei compiti di cui all'articolo 2 e sul coordinamento con gli altri attori di cui all'articolo 10. Il CPS può invitare, se del caso, alle sue riunioni il capo del gruppo di preparazione MCI/RSUE.

4. Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

#### Articolo 7

##### **Partecipazione di Stati terzi**

Fermi restando l'autonomia decisionale dell'UE e il quadro istituzionale unico della stessa, gli Stati aderenti sono invitati a contribuire al gruppo di preparazione MCI/RSUE a condizione che sostengano i costi relativi al distacco del loro personale, inclusi gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità, l'assicurazione contro i rischi gravi e le spese di viaggio per e dalla zona di missione e contribuiscano adeguatamente ai costi correnti del gruppo di preparazione MCI/RSUE.

#### Articolo 8

##### **Sicurezza**

1. Il capo del gruppo di preparazione MCI/RSUE è responsabile della sicurezza del gruppo di preparazione MCI/RSUE e, in consultazione con il servizio di sicurezza del segretariato generale del Consiglio, è incaricato di assicurare l'osservanza dei requisiti minimi di sicurezza applicabili alla missione.

2. Il gruppo di preparazione MCI/RSUE ha un proprio responsabile della sicurezza che riferisce al capo del gruppo di preparazione MCI/RSUE.

#### Articolo 9

##### **Disposizioni finanziarie**

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative al gruppo di preparazione MCI/RSUE è pari a 869 000 EUR.

<sup>(1)</sup> GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/952/CE (GU L 346 del 29.12.2005, pag. 18).

2. La spesa finanziata tramite l'importo di cui al paragrafo 1 è amministrata secondo le regole e le procedure applicabili al bilancio generale dell'UE, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restano di proprietà della Comunità.

3. Il capo del gruppo di preparazione MCI/RSUE riferisce dettagliatamente alla Commissione, ed è soggetto al controllo della stessa, sulle attività intraprese nell'ambito del suo contratto. A tal fine, il capo del gruppo di preparazione MCI/RSUE sottoscrive un contratto con la Commissione.

4. Le disposizioni finanziarie rispettano i requisiti operativi del gruppo di preparazione MCI/RSUE.

5. Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente azione comune.

#### Articolo 10

##### Coordinamento con altri attori

1. Il capo del gruppo di preparazione MCI/RSUE porta avanti, in collaborazione con i partner internazionali ed in stretta consultazione con l'UNMIK, i lavori nell'ambito della task force informale MCI.

2. Il gruppo di preparazione MCI/RSUE si riunisce periodicamente con l'EUPK Kosovo e con altri attori dell'UE al fine di assicurare lo stretto coordinamento e la coerenza nella preparazione della pianificazione dell'impegno UE dopo la determinazione dello status.

3. Lo stretto coordinamento tra l'UE e tutti gli attori pertinenti, compresi l'UNMIK dell'ONU, l'UNOSCE, l'OSCE, la KFOR della NATO e altri attori chiave come gli Stati Uniti e la Russia, continuerà ad assicurare la complementarità e la sinergia degli sforzi della comunità internazionale. A tal fine, il capo del gruppo di preparazione MCI/RSUE svolge un ruolo attivo nell'ambito del comitato direttivo informale che si occupa delle future disposizioni relative a Pristina.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il capo del gruppo di preparazione MCI/RSUE partecipa ai meccanismi di coordinamento dell'UE stabiliti a Pristina, nel Kosovo.

5. Tutti gli Stati membri dell'UE sono tenuti pienamente informati in merito al processo di coordinamento.

#### Articolo 11

##### Status del personale del gruppo di preparazione MCI/RSUE

1. Ove necessario, lo status del personale del gruppo di preparazione MCI/RSUE in Kosovo, compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento dello stesso, è stabilito in un accordo concluso secondo la procedura di cui all'articolo 24 del trattato sull'Unione europea. L'SG/AR, che assiste la presidenza, può negoziare tale accordo a suo nome.

2. Lo Stato membro o l'istituzione UE che ha distaccato un membro del personale è competente per eventuali azioni connesse al distacco, proposte dal membro del personale in questione o che lo riguardano. Lo Stato membro o l'istituzione UE in questione è competente a proporre eventuali azioni nei confronti del personale distaccato.

3. Le condizioni d'impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e del personale assunto in loco sono stabiliti nei contratti conclusi tra il capo del gruppo di preparazione MCI/RSUE e i singoli membri del personale.

#### Articolo 12

##### Azione comunitaria

Il Consiglio e la Commissione assicurano, in conformità delle rispettive competenze, la coerenza tra l'attuazione della presente azione comune e le azioni esterne della Comunità in conformità dell'articolo 3, secondo comma, del trattato sull'Unione europea. Il Consiglio e la Commissione cooperano a tal fine.

#### Articolo 13

##### Comunicazione di informazioni classificate

1. L'SG/AR è autorizzato a comunicare alla KFOR della NATO informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «CONFIDENTIEL UE» prodotti ai fini dell'azione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio.

2. L'SG/AR è autorizzato a comunicare all'UNMIK dell'ONU e all'OSCE, in funzione dei bisogni operativi del gruppo di preparazione MCI/RSUE, informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini dell'azione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio. A tal fine sono adottate disposizioni a livello locale.

3. L'SG/AR è autorizzato a comunicare ai terzi associati alla presente azione comune documenti non classificati dell'UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all'azione, coperti dall'obbligo del segreto professionale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione 2004/338/CE, Euratom del Consiglio, del 22 marzo 2004, relativa all'adozione del suo regolamento interno <sup>(1)</sup>.

*Articolo 14*

**Entrata in vigore e scadenza**

1. La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione.
2. Essa giunge a scadenza il 31 marzo 2007 o il giorno della nomina dell'RSUE per il Kosovo, se la nomina avviene prima di tale data.

*Articolo 15*

**Pubblicazione**

La presente azione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 15 settembre 2006.

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
E. TUOMIOJA

---

<sup>(1)</sup> GU L 106 del 15.4.2004, pag. 22. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/34/CE, Euratom (GU L 22 del 26.1.2006, pag. 32).